SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3486

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALDITARA e TOFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2005 (*)

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici ai superstiti

(*) *Testo non rivisto dal presentatore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (50)

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 8 agosto 1995, n. 335, all'articolo 1, comma 41 estende la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. Il predetto comma 41 (nel 3° periodo) introduce una drastica riduzione del 25, del 40 e del 50 per cento per tutte le pensioni (grandi e piccole) ai superstiti che dispongono di un certo, anche abbastanza piccolo, reddito personale. Tali riduzioni della pensione riguardano coloro i quali dispongono di redditi rispettivamente superiori a tre, quattro e cinque volte il «trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti».

La disposizione in oggetto ha suscitato un grande malcontento, che è destinato ad aumentare di proporzioni con il passare del tempo, mano a mano che verranno liquidate nuove pensioni soggette a quel regime. La norma è stata attaccata a livello sindacale da molte associazioni autonome di lavoratori e di pensionati ed è stata serratamente criticata in dottrina, anche da un punto di vista costituzionale. In particolare, le perplessità che solleva la norrna in questione sono le seguenti:

quella di porre a carico dei pensionati superstiti un onere pubblico, dovuto al disavanzo dei fondi pensione stessi, che dovrebbe gravare invece sulla collettività tutta;

quella di differenziare l'ammontare delle pensioni sulla base dei redditi del pensionato, come se le pensioni rientrassero fra gli istituti di assistenza e non avessero la contropartita di contributi pagati;

quella di porre a carico dei titolari di pensione ai superstiti un onere del 25, 40 e 50 per cento dell'ammontare delle pensioni, gravando poi la parte residua della pensione con l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), con il risultato che le pensioni in questione finiscono per essere soggette (in aperta violazione dell'articolo 53 della Costituzione) ad un'aliquota impositiva enormemente superiore a quella derivante dall'applicazione dell'IRPEF su tutti gli altri redditi;

quella di commisurare le pensioni ai redditi in aperta violazione dell'articolo 36 della Costituzione (che commisura le retribuzioni alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto) perché è indubbio che le pensioni dei lavoratori sono, se non (come altri ritengono) una «retribuzione differita», quanto meno un accessorio delle retribuzioni stesse;

quella di impedire addirittura aiuti economici ai superstiti bisognosi perché la corresponsione di aiuti (e persino di rendite alimentari disposte giudiziariamente) non manca di far decurtare le pensioni stesse;

quella di tradire tante aspettative e promesse fatte a soggetti spesso bisognosi, quasi sempre nell'impossibiltà (in ragione dell'avanzata età) di procurarsi il necessario con il lavoro;

quella di colpire di fatto soltanto i superstiti che hanno una pensione propria, perché tutti i redditi diversi da pensione sono esclusi o eludibili dal computo che porta alla decurtazione introdotta dalla norma che si vuole abrogare;

quella, infine, di aver introdotto una norma che contraddice il disegno perseguito dalla legge stessa di incentivare le pensioni alle casalinghe e di far decollare i fondi pensione integrativi.

Per le ragioni suesposte con il presente disegno di legge si propone l'abrogazione della disposizione *de qua*, non senza aver fatto

prima osservare che il limitato ammontare della maggior parte delle pensioni ai superstiti, l'avanzata età della maggior parte dei superstiti stessi e la facilità con cui tutti coloro che hanno redditi diversi da pensioni possono eludere la disposizione, portano a ritenere che la norma che si vuole abrogare determini un modesto risparmio per i fondi pensione erogatori delle prestazioni previdenziali e che l'abrogazione in parola consenta, quindi, di eliminare perversi e penalizzanti effetti sociali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: «Gli importi dei trattamenti pensionistici» fino alla fine del comma, sono soppresse.

€ 0,50